

BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 E DELL'ART. 19, L.R. 1/2016 E RELATIVO REGOLAMENTO ESECUTIVO APPROVATO CON DP.REG. N. 066/PRES DEL 15/04/2020 DA ULTIMO MODIFICATO CON DPREG N. 45 DEL 01/03/2023

Contributo per l'anno 2026 riferito ai canoni di locazione corrisposti nell'anno 2025

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 15 MAGGIO 2026.

OGGETTO DEL BANDO:

1. Il presente Bando disciplina la concessione ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata adibiti ad uso abitativo di contributi per l'abbattimento del canone di locazione corrisposto nell'anno 2025.
2. Fonti normative: art. 11 della L. 431/98 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. Reg. n. 066/Pres del 15/04/2020 da ultimo modificato con DPReg. n.45 del 01.03.2023.

**TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Dal 23 MARZO 2026
entro il 15 MAGGIO 2026**

Requisiti dei richiedenti in base alla L. 431/98, art. 11 e L.R.1/2016, art.19

Per essere ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori devono possedere i seguenti requisiti soggettivi **alla data di presentazione della domanda**, salvo quanto previsto nel contesto del bando per particolari requisiti.

1) I contributi possono essere richiesti da:

- a. cittadini italiani;
- b. cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.L. 06/02/2007 n.30;
- c. cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.L. 08/01/2007 n.3
- d. cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno CE di durata non inferiore ad un anno di cui all'art. 41 del D.L. 25/07/1998 n. 286;

che sono residenti nel Comune di San Vito di Fagagna o abbiano inoltrato richiesta di residenza nel Comune di San Vito di Fagagna.

Gli interessati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1) requisito soggettivo inerente alla residenza continuativa da almeno 24 mesi nel territorio regionale.

Gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente Bando sono attuati in favore di **soggetti residenti continuativamente da almeno 24 mesi nel territorio regionale**:

- il suddetto requisito soggettivo è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari, italiani comunitari ed extracomunitari;
- non è consentita, in alternativa alla residenza biennale, "l'attività lavorativa";
- per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo del periodo di residenza sul territorio regionale;
- i cittadini extracomunitari, oltre al requisito soggettivo di cui sopra, devono essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno.

2) **ulteriori requisiti soggettivi** di cui il richiedente deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere o essere stati nell'anno 2025 titolari del contratto di locazione ad uso abitativo per il quale si richiede il contributo.

L'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione:

- deve essere posta sul territorio regionale;
- deve avere destinazione d'uso residenziale;
- essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica, con dimora abituale;
- può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata;
- non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998;
- per conduttore si intende il titolare o contitolare del contratto;
- può essere presentata domanda da un cittadino che, alla data della domanda, è assegnatario di un alloggio ATER ma nell'anno 2025 ha sostenuto un canone di locazione in quanto locatario di un alloggio sul libero mercato ad uso residenziale, destinato a prima casa e situato sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il contratto di locazione:

- deve essere efficace e regolarmente registrato;
- non deve riferirsi a sole quote di alloggi;
- non deve essere stipulato tra coniugi, parenti e affini entro il secondo grado;
- deve essere stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1 (c.d. 4 + 4) oppure ai sensi dell'art. 2 comma 3 (c.d. 3 + 2) della L. 431/1998; può anche essere stipulato ai sensi dell'art. 5, comma 1 (c.d. transitori ordinari), purché nel contratto sia contenuta una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale; restano invece esclusi i contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2 (c.d. transitori per universitari);
- in caso di **contratto di locazione intestato a diversi soggetti** la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari, qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata interamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso;

- i contratti di locazione per i quali si chiede il contributo **non devono riferirsi a sole quote di alloggi**, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati (la registrazione dovrà avvenire entro e non oltre la data di presentazione della domanda);
- ai sensi dell'art. 31 della L.R. 20/03/2000 n. 7 non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società;

3) Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:

- a) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
- b) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevuti per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- c) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- d) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- e) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare ISEE alla data di presentazione della domanda.

I cittadini comunitari non italiani dovranno indicare nella domanda di concessione del contributo, ai fini della verifica del requisito della proprietà nel paese di origine e nel paese di provenienza, l'Ente presso il quale effettuare la verifica suddetta;

I cittadini non comunitari in possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti dovranno dichiarare nella domanda di concessione del contributo il possesso del requisito di cui al punto 3) in riferimento al paese di origine e di provenienza,

Per gli altri cittadini non UE titolari di permessi di soggiorno diversi dal permesso di soggiorno per lungo soggiornanti dovranno dichiarare nella domanda di concessione del contributo il possesso del requisito di cui al punto 3) in riferimento al paese di origine e di provenienza e la domanda sarà ammessa *con riserva*;

- 4) Non essere stati condannati**, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
- 5) Non aver presentato e non presentare** richieste ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando riferite allo stesso contratto;
- 6) Non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo** quali le detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'art. 16 del DPR 22/12/1986, N. 917.

Gli incentivi di cui all’art 19, L.R. 1/2016 (SOSTEGNO ALLE LOCAZIONI PRIVATE) sono cumulabili con altri vantaggi economici aventi la stessa finalità, anche erogati da altri enti pubblici (ad es. RDC destinato alla locazione o altri contributi comunali di supporto alla locazione), **MA entro i limiti della spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico del conduttore.**

7) REQUISITI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE.

Per gli interventi previsti dal presente bando di concorso, i conduttori che richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti:

“a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2025, n. 13 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025) a decorrere dal 04 aprile 2025 verranno messi a disposizione i nuovi modelli DSU per il calcolo dell’ISEE con le modalità previste dal suddetto Decreto, pertanto si precisa che, qualora risultasse più favorevole, sussiste la facoltà di ottenere una nuova attestazione ISEE e, in caso di domanda già presentata antecedentemente al 04 aprile 2025, sarà possibile rinunciare alla domanda già presentata e procedere alla presentazione di una nuova domanda entro la data di scadenza del presente Bando”:

FASCIA	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISE	LIMITE MASSIMO ISEE ANNUO PER NUCLEI COMPOSTI DA PIU' COMPONENTI	ISEE PER NUCLEI COMPOSTI DA UN SOLO COMPONENTE (LIMITE DA ELEVARE DEL 20%)
A	pari o superiore al 14%	€uro 15.908,10	fino a €uro 19.089,72
B	pari o superiore al 24%	€uro 20.000,00	fino a €uro 24.000,00

DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) Per i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E. non superiore a €. 15.908,10- l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) sul valore I.S.E.E deve essere pari o superiore al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €. 3.110,00;
- b) Per i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E., non superiore a €. 20.000,00.- l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) sul valore I.S.E.E. deve essere pari o superiore al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a €. 2.330,00.
- c) Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia; nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno 2025 è di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) ovvero l'indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo:

FASCIA	INCIDENZA CANONE LOCAZIONE/ VALORE ISEE	ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
A	non inferiore al 14%	Contributo massimo euro 3.110,00.-

B	non inferiore al 24%	Contributo massimo euro 2.330,00.-
---	----------------------	------------------------------------

- d) Il valore del canone è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente inclusi nel canone.

L'indicatore della situazione economica ISE dei nuclei familiari delle fasce A e B non deve superare l'importo di €. 30.000,00.-

Per i **nuclei composti da un solo componente** appartenenti alle fasce A e B verrà applicata una maggiorazione pari al 20% dell'indicatore ISEE.

Per i **nuclei familiari con situazioni di particolare debolezza sociale o economica**, il contributo da assegnare sarà incrementato, in relazione al numero delle condizioni di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 25% come di seguito evidenziato:

numero di situazioni presenti	percentuale di incremento
1	5%
2	10%
Più di 2	25%

1. Per **nuclei familiari con situazioni di particolare debolezza sociale o economica** si intendono:

- anziani: le persone che hanno compiuto 65 anni;
- giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i 36 anni di età;
- persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore I.S.E. risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto 65 anni di età oppure è disabile;
- persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile;

Le maggiorazioni sono cumulabili.

Le situazioni sopra descritte, ove rilevabili, devono risultare dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, dalla DSU presentata in sede di richiesta dell'attestazione ISEE 2025 o da specifica documentazione in caso di disabilità.

In fase di erogazione dei contributi su canoni pagati per l'anno 2025 verrà riservata preventivamente una quota degli stanziamenti regionali non inferiore al 5% da destinare esclusivamente ai richiedenti i contributi che alla data della domanda non abbiano compiuto i 36 anni di età qualora il finanziamento assegnato dalla

Regione risulti inferiore all'importo totale del fabbisogno rappresentato dalle richieste di tutti i titolari delle domande.

Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal punto 1), non potrà in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per i richiedenti in fascia A e l'importo di € 2.330,00 per i richiedenti in fascia B di cui all'art. 3, e **comunque non potrà essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2025** o inferiore a €. 30,00, importo sotto il quale si ritiene il contributo non rilevante; Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare sarà rapportato al numero dei mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione, in relazione ai mesi di validità del contratto;

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni (il quindicesimo compreso) sono escluse dal calcolo del contributo; Qualora l'ammontare complessivo delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di San Vito di Fagagna per la concessione dei contributi di cui al presente bando risulti inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune di San Vito di Fagagna procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo il criterio dell'assegnazione a tutti i richiedenti **di un contributo proporzionalmente ridotto**.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, come modificato con L. 208/2015, art. 1, comma 898, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un **conto corrente bancario o postale a lui intestato**, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. L'erogazione del contributo al beneficiario sarà assolta con accredito del dovuto su un **conto corrente bancario o postale a lui intestato o cointestato per il quale è obbligatorio allegare alla domanda copia della certificazione rilasciata dall'Istituto bancario o postale**;

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene chiesto il contributo, regolarmente registrato o la cui proroga sia stata regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate;
- non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- ometta la firma in calce alla domanda;
- abbia presentato domanda in luogo diverso o con modalità diverse rispetto a quelli previsti dal bando;
- non risulti intestatario delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
- abbia stipulato un contratto di locazione con un parente o un affine entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- sia stato beneficiario di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo quali le detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'art. 16 del DPR 22/12/1986, N. 917.
- egli o uno solo dei componenti il nucleo familiare sia proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, nel paese di origine e di provenienza, con esclusione:
 - f) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - g) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;

- h) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- i) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- j) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

Modalità di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione ai contributi ai sensi della L. 431/98, art. 11 e L.R.1/2016, art. 19, compilate unicamente sull'apposito modulo, complete di tutti gli allegati e dichiarazioni richieste, **in regola con la normativa fiscale sul bollo** (corredate da una marca del valore di euro 16,00) – art. 9 del Regolamento di esecuzione (DPR 66/2020/Pres), **devono essere presentate entro le ore 13:00 del 15 Maggio 2026:**

- **all'Ufficio Segreteria** sito al piano terra del municipio, via Nuova,100 – tel. 0432/808024 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:00, il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore 17:00 alle ore 18:00;
- **per posta a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a:**

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA – SERVIZIO AMMINISTRATIVO- FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - VIA NUOVA, 100 – 33030 – SAN VITO DI FAGAGNA (UD)

In tal caso, per il rispetto del termine del 05.05.2025, farà fede esclusivamente la data del timbro postale.

- **a mezzo PEC all'indirizzo comune.sanvitodifagagna@certgov.fvg.it** con allegata la domanda sottoscritta digitalmente o scansione della stessa (con marca da bollo applicata), con relativi allegati e copia di un documento d'identità in corso di validità (in tal caso il termine ultimo di invio, a pena di esclusione, è fissato nelle ore 13:00 del 15/05/2026);

Il Comune non si assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di San Vito di Fagagna – Avvisi – <https://www.comune.sanvitodifagagna.ud.it>

Prescrizioni particolari relative alla domanda di contributo:

- è ammessa un'unica domanda di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2025;
- nel caso che una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare un'autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza;
- la domanda di contributo va presentata al Comune di San Vito di Fagagna, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Non è possibile presentare domanda, nel caso sia stata inoltrata analoga richiesta di contributo, per il medesimo periodo di riferimento, in altro Comune della Regione o in altra Regione;

- la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata nel successivo paragrafo.

Alla domanda deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata la seguente documentazione:

- ☐ Copia di un documento di identità valido del richiedente (se cittadino italiano o appartenente a uno Stato dell'Unione Europea)
- ☐ Se straniero di uno Stato non aderente all'Unione Europea: fotocopia del titolo di soggiorno; se tale documento risulta scaduto, dovrà essere presentata fotocopia della documentazione a comprova dell'avvenuta richiesta di rinnovo;
- ☐ Copia del/i contratto/i di locazione, regolarmente registrato entro l'anno 2025 (modello RLI di comunicazione di registrazione) con eventuale documentazione relativa all'aggiornamento del canone rispetto a quello risultante dal contratto per cui si chiede l'incentivo;
- ☐ Copia dell'imposta di registro versata prevista annualmente per il rinnovo del contratto (Mod. F23 o simile) a totale copertura dell'anno di riferimento o fotocopia dell'eventuale adesione del proprietario alla cedolare secca, se non già indicato nel contratto;
- ☐ Copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta registrazione del rinnovo del contratto di locazione (ultimo modello RLI di comunicazione di proroga anche in caso di adesione del proprietario al regime di cedolare secca);
- ☐ Copia della visura catastale (nel caso la categoria catastale non fosse già indicata nel contratto);
- ☐ Copia di TUTTE le ricevute di pagamento degli affitti o estratto conto bancario anno 2025 **RICONDUCIBILI al RICHIEDENTE ed indicanti causale (AFFITTO MESE DI ____ANNO) e importo** (si ricorda che la spesa deve essere direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico nell'anno per il quale viene richiesto il sostegno ai canoni di locazione e pertanto la documentazione deve essere riconducibile al richiedente che ha sostenuto la spesa);
- ☐ Copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario dell'immobile locato con allegata copia di un documento d'identità (in caso di morosità o nel caso in cui il conduttore, pur essendo in regola con i pagamenti, non sia in possesso di tutta la documentazione attestante l'effettivo pagamento del canone di locazione per l'anno 2025);
- ☐ copia della certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità (ove dichiarato);
- ☐ copia dei provvedimenti esecutivi di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile da cui si evinca la definizione del rilascio dell'abitazione familiare (ove dichiarato);
- ☐ copia della sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale (ove dichiarato);
- ☐ Copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità (anno 2026) alla data della presentazione della domanda;
- ☐ Copia dei documenti relativi alle coordinate bancarie (**conto intestato/cointestato al titolare della domanda**) **il codice IBAN DEVE ESSERE COMUNICATO SOLO CON COPIA DI UN DOCUMENTO RILASCIATO DALL'ISTITUTO BANCARIO O POSTALE.**
- ☐ Altro _____

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI in base alla L. 431/98 e alla L.R.1/2016.

Il Comune invia alla Regione Friuli - Venezia Giulia una comunicazione contenente il numero delle domande, la graduatoria e l'importo del contributo da erogare. L'erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

L'Amministrazione dispone che, qualora il finanziamento assegnato dalla Regione risulti inferiore all'importo totale del fabbisogno richiesto dai richiedenti il contributo, procede alla concessione dei contributi tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto (art. 8 c. 4 lettera b del Regolamento Regionale suddetto).

CASI PARTICOLARI

- **Mancanza delle ricevute:**
- Nel caso in cui l'inquilino dichiari di non essere moroso, ma non consegna tutte le ricevute relative ai mesi di occupazione dell'immobile, dovrà presentare una dichiarazione del proprietario, redatta su apposito modello predisposto dall'Ente che attesti che l'inquilino non è moroso con contestuale indicazione dell'importo totale versato a titolo di canone per l'anno 2025.
- **Sentenza di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ed uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.
- **Coabitazione:** nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente. Il comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.
- **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda:** considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione della domanda, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del contributo uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.
- Nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata.
- **Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare la presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione della domanda.

L'Amministrazione comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera la concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. L'Amministrazione non potrà essere considerata responsabile di eventuali disguidi per il mancato pagamento del contributo spettante nei casi di mancata tempestiva comunicazione per ogni variazione dei dati comunicati e relativi alla residenza o ai conti correnti indicati ai fini del pagamento.

Le modalità di concessione del contributo da parte della Regione e le sue modalità di rendicontazione sono determinate dalle disposizioni e circolari regionali.

DEFINIZIONI:

- a. **Alloggio "di lusso":** l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 02/08/1969, n. 1072 (caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27/08/1969, N. 218)

- b. **conviventi di fatto:** due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all'art. 13, c.1, lett. b), del DPR 30/05/1989, N. 223
(Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
- c. **destinazione d'uso residenziale:** alloggio la cui superficie è destinata all'uso abitativo in osservanza dell'art. 5, c1, lett. a) della L.R. 11/11/2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- d. **ISEE:** indicatore della situazione economica equivalente di cui al DPCM 14/01/2025, n. 13 "Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- e. **Nucleo familiare:** il nucleo familiare definito dall'art. 3 del DPCM 14/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- f. **prima casa:** l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale dei beneficiari avente destinazione d'uso residenziale così come individuata dall'art. 5 della L.R. 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanisti comunali;
- g. **accordo territoriale:** accordo definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in attuazione del c. 3 dell'art. 2 della L. 431/98.

INFORMAZIONI E PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Reperimento moduli di domanda e relative istruzioni:

- a) SITO ufficiale del Comune di San Vito di Fagagna – Sezione Avvisi - www.comune.sanvitodifagagna.ud.it

Per appuntamenti: telefono 0432/808024 – e-mail: segreteria@comune.sanvitodifagagna.ud.it

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al nuovo "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della L.R. 19/02/2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)" emanato con D.P. Reg. n. 066/Pres dd. 15/04/2020 così come da ultimo modificato con DPRReg.01/03/2023, n. 45, nonché alle diverse normative in materia.

AVVERTENZE

Le domande inoltrate prima della pubblicazione del presente Bando, effettuate su Modelli riferiti a precedenti annualità o presentate tramite canali non previsti, non sono ritenute valide e non verranno prese in considerazione. Non saranno presi in considerazione documenti presentati DOPO la scadenza fissata nel presente bando.

Solo ai fini istruttori o di controllo, potranno richiedersi ulteriori documenti comprovanti le situazioni denunciate nella domanda che non costituiranno comunque integrazioni della documentazione obbligatoriamente prevista e da presentare entro il termine indicato dal presente bando.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.

L'Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce risulti illeggibile.

Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, in particolare, sull'esistenza di morosità. Il Comune di San Vito di Fagagna si riserva di comunicare i nominativi dei richiedenti alle autorità competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

- a. alla L. n. 431/1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
- b. al decreto del Ministero dei LL.PP. del 7/06/1999;
- c. all'art. 19 della L.R. n. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
- d. al Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. n. 1/2016, approvato con D.P.Reg. n. 066/Pres. del 15/04/2020, così come modificato ed integrato da:
DGR 30/07/2020, n. 1192
DGR 28/05/2021, n. 835
DGR 06/05/2022, n. 639
DPR 18/07/2022, n. 089
DPR 01/03/2023, n. 045
- e. L. 241/1990 e ss.mm.ii.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali raccolti forniti dai richiedenti sarà conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (G.D.P.R.). Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Il trattamento viene eseguito da parte del personale dipendente coinvolto nel procedimento sia del Comune di San Vito di Fagagna che della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei;

- *Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vito di Fagagna;*
- *Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo-Segreteria dott.ssa Mariateresa Melissano;*
- *Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è il dott. Gilberto Ambotta, e-mail: ambottag@gmail.com PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it.*